



COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

**Regolamento Comunale disciplinante
l'esercizio del commercio
su aree pubbliche**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2024
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/06/2024

INDICE

TITOLO I - OGGETTO E DEFINIZIONI			
Art.	1:	Oggetto del Regolamento	<i>Pag. 4</i>
Art.	2:	Fonti Normative	<i>Pag. 4</i>
Art.	3:	Finalità	<i>Pag. 4</i>
Art.	4:	Definizioni	<i>Pag. 4</i>
Art.	5:	Compiti degli uffici	<i>Pag. 5</i>
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI			
Art.	6:	Tipologie di mercato	<i>Pag. 7</i>
Art.	7:	Istituzione di nuovi mercati, fiere e osteggi fuori mercato	<i>Pag. 7</i>
Art.	8:	Trasferimento, soppressione di nuovi mercati, fiere o soppressione di nuovi posteggi	<i>Pag. 8</i>
Art.	9:	Modalità di svolgimento	<i>Pag. 9</i>
Art.	10:	Esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione	<i>Pag. 9</i>
Art.	11:	Esercizio dell'attività in forma itinerante.	<i>Pag. 9</i>
Art.	12:	Disposizioni generali sulla procedura SUAPE	<i>Pag. 10</i>
Art.	13:	Obbligo di esibire i documenti abilitativi	<i>Pag. 10</i>
Art.	14:	Subingresso e/o Reintestazione dell'autorizzazione.	<i>Pag. 10</i>
Art.	15:	Dichiarazione di inefficacia della DUA	<i>Pag. 11</i>
Art.	16:	Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche	<i>Pag. 11</i>
Art.	17:	Normativa igienico sanitaria	<i>Pag. 13</i>
Art.	18:	Etichettatura, Tracciabilità e Pubblicità dei prezzi	<i>Pag. 13</i>
Art.	19:	Vendita a mezzo di veicoli	<i>Pag. 13</i>
Art.	20:	Regolazione della circolazione veicolare	<i>Pag. 14</i>
Art.	21:	Determinazione degli orari	<i>Pag. 14</i>
Art.	22:	Tariffe per la concessione del suolo pubblico	<i>Pag. 14</i>
Art.	23:	Ottimizzazione del Mercato	<i>Pag. 14</i>
TITOLO III - MERCATO SETTIMANALE ANNUALE SU AREA PUBBLICA			
Art.	24	Definizioni	<i>Pag. 15</i>
Art.	25:	Funzionamento e calendario del Mercato	<i>Pag. 15</i>
Art.	26:	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	<i>Pag. 15</i>
Art.	27:	Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune	<i>Pag. 17</i>
Art.	28:	Posteggi da attribuirsi ai produttori agricoli ed ai coltivatori diretti	<i>Pag. 17</i>
Art.	29:	Variazione e scambio di posteggi nel mercato	<i>Pag. 18</i>
Art.	30:	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	<i>Pag. 18</i>
Art.	31:	Registrazione delle presenze	<i>Pag. 18</i>
Art.	32:	Assenze del titolare	<i>Pag. 19</i>
Art.	33:	Modalità di assegnazione dei posteggi in spunta	<i>Pag. 19</i>
Art.	34:	Adempimenti e oneri dei concessionari richiesti	<i>Pag. 20</i>
Art.	35:	Edizioni straordinarie	<i>Pag. 20</i>
TITOLO IV - MERCATO SERALE ESTIVO STAGIONALE GIORNALIERO			
Art.	36:	Definizione	<i>Pag. 21</i>
Art.	37:	Eventuale spostamento	<i>Pag. 21</i>
Art.	38:	Numero di stalli per settore merceologico e tipologia di prodotti ammessi alla vendita	<i>Pag. 21</i>
Art.	39:	Requisiti richiesti	<i>Pag. 22</i>

Art.	40:	Modalità di presentazione delle istanze	<i>Pag. 23</i>
Art.	41:	Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni per il nuovo Mercato Serale Estivo	<i>Pag. 23</i>
Art.	42:	Assegnazione dei posteggi	<i>Pag. 24</i>
Art.	43:	Graduatorie	<i>Pag. 24</i>
Art.	44:	Adempimenti e oneri concessori richiesti	<i>Pag. 25</i>
Art.	45:	Corrispettivi dovuti	<i>Pag. 25</i>
Art.	46:	Modalità di accesso all'interno dell'area di mercato	<i>Pag. 25</i>
Art.	47:	Registrazione delle presenze	<i>Pag. 26</i>
Art.	48:	Assenze del titolare dei prezzi	<i>Pag. 26</i>
TITOLO V - FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STAORDINARIO			
Art.	49:	Definizioni	<i>Pag. 27</i>
Art.	50:	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	<i>Pag. 27</i>
Art.	51:	Modalità di assegnazione dei posteggi in spunta	<i>Pag. 27</i>
Art.	52:	Revoca della concessione di posteggio	<i>Pag. 28</i>
Art.	53:	Fiere promozionali	<i>Pag. 28</i>
Art.	54:	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali	<i>Pag. 28</i>
TITOLO VI - FIERE MERCATO SPECIALIZZATE IN OGGETTI USATI, ANTICHERIE, OPERE D'ARTE, COLLEZIONISMO, HOBBISMO E AFFINI			
Art.	55	Istituzione	<i>Pag. 29</i>
Art.	56	Soggetti ammessi	<i>Pag. 29</i>
Art.	57	Modalità di partecipazione	<i>Pag. 29</i>
TITOLO VII - DISPOSIZIONI SUI MERCATI AGRICOLI			
Art.	58:	Istituzione del Mercato Agricolo	<i>Pag. 30</i>
Art.	59:	Imprenditori Agricoli	<i>Pag. 30</i>
Art.	60:	Soggetti ammessi alla vendita	<i>Pag. 31</i>
Art.	61:	Modalità di partecipazione	<i>Pag. 31</i>
TITOLO VIII - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE			
Art.	62:	Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	<i>Pag. 32</i>
Art.	63:	Zone interdette al commercio itinerante	<i>Pag. 32</i>
TITOLO IX - CONCESSIONI TEMPORANEE DI AREE PUBBLICHE			
Art.	64	Concessioni temporanee	<i>Pag. 33</i>
Art.	65	Attività stagionali	<i>Pag. 33</i>
TITOLO X - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI			
Art.	66	Sanzioni	<i>Pag. 34</i>
Art.	67	Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate	<i>Pag. 34</i>
Art.	68	Norma di rinvio e transitoria	<i>Pag. 35</i>
Art.	69	Abrogazioni	<i>Pag. 35</i>
Art.	70	Disposizioni finali	<i>Pag. 35</i>

Titolo I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di tutte le attività commerciali esercitate sulle aree pubbliche del Comune di Golfo Aranci ai sensi e per gli effetti della L.R. Sardegna n. 5 del 18 maggio 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, approvato dal Consiglio Comunale, potrà essere modificato ed aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per l'approvazione;

Art. 2

Fonti normative

Il presente Regolamento è stato redatto tenendo conto dell'esclusione della disciplina del commercio su aree pubbliche dal D. Lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii, ed è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- L.R. Sardegna n. 5 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. regolante la "disciplina generale delle attività commerciali";
- Delibera G.R. n. 15/15 del 19.4.2007 e ss.mm.ii relativa ai "criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche";
- D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;
- L.R. Sardegna n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e sue Direttive;

E' stato inoltre redatto tenendo presente le disposizioni normative in materia di esposizione dei prezzi dettate dal D. Lgs. n. 114/98 nonché dal D.Lgs. n. 206/2005 e ss.mm. ii "Codice del Consumo".

Con l'entrata in vigore del presente regolamento devono considerarsi abrogate le norme regolamentari comunali in materia, precedentemente approvate.

Art. 3

Finalità

Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane;
- La tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

Art. 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- Per **commercio sulle aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione

di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

- Per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- Per **Mercato**: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana;
- Per **mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
- Per **posteggio permanente, temporaneo o stagionale**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore legittimato all'esercizio dell'attività commerciale.
- Per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- Per **"Opere dell'ingegno"** le opere di scultura, pittura, grafica, letterarie anche su supporto informatico, realizzate in modo che la componente artistica finale sia predominante rispetto ad altre funzionalità dell'oggetto d'arte (Legge N. 633/1941);
- Per **DUA** (denuncia unica attività produttiva): l'atto presentato al SUAPE dal soggetto imprenditore itinerante o su posteggio, che abilita all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica. Il legittimo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica comporta l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio.
- Per **concessione di posteggio**: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o fuori mercato e della fiera per la durata stabilita dal presente regolamento.
- Per **concessione temporanea**: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni culturali o nell'ambito di una fiera, ad operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- Per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in un mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere attività commerciale.
- Per **miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- Per **scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- Per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli ed altre categorie particolari.
- Per **settore merceologico**: si fa esclusivo riferimento ai settori Alimentare e Non Alimentare.
- Per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- Per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- Per **Feste o Sagre locali**: le manifestazioni temporanee che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, folcloristici, tradizioni locali, così definite e disciplinate dalla L.R. Sardegna n. 5/2006 e dalla Del. G.R. n. 15/15 del 2007.

La disciplina di cui al presente regolamento, per quanto riguarda gli imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, è coordinata con le disposizioni dell'articolo 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

Art. 5

Compiti degli uffici

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spettano al Comune che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare disposizioni in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

La regolamentazione, la gestione e la revoca degli atti abilitativi ed interdittivi all'esercizio dell'attività è di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive, ad eccezione delle procedure inerenti le Fiere che spettano all'Ufficio Turismo.

Il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche e sui mercati, spettano al Settore di Polizia Locale, che assicura l'espletamento delle attività di vigilanza.

Al fine di garantire continuità nell'attività di gestione e controllo dei mercati, il Settore di Polizia Locale assicura continuità di presenza di idoneo personale che trasmetterà regolarmente al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed al Servizio Tributi tutti i dati e gli accertamenti relativi all'attività di controllo di cui al presente regolamento per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Presso la Polizia Locale e presso il Servizio per le Attività Produttive è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse copia di:

- **planimetria di mercato** con l'indicazione numerata dei posteggi e la loro superficie, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
- **elenco dei titolari concessionari di posteggio** con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa e alla superficie assegnata;
- **registro e graduatoria dei titolari di posteggio** formulata applicando nell'ordine le priorità fissate dalla normativa vigente, generata a seguito di pubblicazione di bando pubblico;
- **registro e graduatoria degli operatori SPUNTISTI** generata dalla Polizia Locale a seguito di rilevazione delle presenze; (ad esclusione per il mercato serale estivo);

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6

Tipologie di mercato

1. I mercati sono distinti in:
 - mercati settimanali nei quali operano esercizi delle tipologie alimentari e non alimentari;
 - mercati giornalieri con periodicità stagionale;
 - fiere-mercato e mostre-mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante e affini e animali;
 - sagre;
 - mercati agricoli.
2. La definizione delle aree di mercato deve tenere conto:
 - delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
 - delle norme in materia di viabilità;
 - delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
 - della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - di altro motivo di pubblico interesse.

Per i mercati di nuova istituzione non specializzati devono essere previste due zone distinte, di cui una riservata ai venditori di generi alimentari e agli imprenditori agricoli e l'altra ai venditori di generi non alimentari. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.

Apposite aree di mercato in una percentuale comunque non inferiore al 30% degli stalli complessivi di ogni mercato devono essere riservate agli imprenditori agricoli nei mercati di nuova istituzione, da assegnare previo bando pubblico. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.

Art. 7

Istituzione di nuovi mercati, fiere e posteggi fuori mercato

In applicazione delle norme di legge vigenti, il Comune definisce le specializzazioni tipologiche dei mercati di nuova istituzione tramite apposito atto deliberativo.

Nella deliberazione devono essere indicati:

- L'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività e la sua suddivisione interna in posteggi;
- Il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti;
- I servizi igienici, le vie di transito e/o parcheggi,
- Le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.

La deliberazione del Consiglio Comunale viene trasmessa all'Assessorato Regionale competente in materia di commercio.

Per i mercati di nuova istituzione, apposite aree di mercato, in una percentuale non inferiore al 30% della superficie totale, devono essere riservate agli imprenditori agricoli. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.

Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali, con particolare riferimento ai mercati e ai posteggi fuori mercato, la cui attività sia rivolta essenzialmente al turismo.

Il Comune può altresì fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche per mercati, fiere, anche promozionali, e posteggi fuori mercato di nuova istituzione, al fine della valorizzazione del centro storico o in occasione di particolari ricorrenze o festività.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo, i competenti uffici attività produttive, Polizia Locale ed Ufficio Tecnico, adottano tutti gli opportuni provvedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai fini dell'ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di esclusione in difetto o di decadenza della concessione rilasciata.

Art. 8

Trasferimento, soppressione di nuovi mercati, fiere o soppressione di nuovi posteggi

L'ampliamento dei mercati, il mutamento della periodicità (aumento di frequenza dei giorni di mercato), il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione/aumento del numero dei posteggi, la modifica delle dimensioni degli stalli, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.

Per il trasferimento di un mercato, di una fiera, ordinaria o promozionale, per ragioni di interesse pubblico, il Comune, acquisisce preventivamente i pareri non vincolanti delle organizzazioni di categoria e associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione; individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento preferibilmente concordato con gli operatori;

La soppressione di un mercato è disposta con deliberazione di Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli spuntisti, per sei mesi;
- relativamente a posteggi resisi disponibili, in presenza di esigenze di viabilità, sicurezza, igiene e sanità o di generale riordino delle aree coinvolte.

Qualora il Comune sopprima un mercato, una fiera o i singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune. Nel caso di soppressione di singoli posteggi, al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico al mantenimento del posteggio fuori mercato.

Per l'istituzione dei nuovi posteggi, il servizio SUAPE preposto al rilascio dell'autorizzazione e della concessione chiede il parere degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, ambientale, di viabilità e traffico.

Se gli uffici preposti al rilascio del parere non procedono entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il parere è acquisito come positivo.

Lo spostamento occasionale del giorno di mercato o fiera derivante da esigenze di preminente interesse pubblico viene stabilito con ordinanza del Sindaco, dandone avviso alle associazioni di categoria e agli operatori con congruo anticipo tramite pubblicazione sul sito internet del Comune. Con le stesse modalità potranno essere introdotte modifiche occasionali nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi.

Nell'ipotesi in cui il mercato cada in una giornata festiva, la sua edizione potrà essere anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente o posticipata al giorno immediatamente successivo o svolta nella stessa giornata festiva, mediante Ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, a seguito di richiesta firmata da almeno il 50% degli operatori titolari e protocollata almeno 15 giorni prima.

Art. 9

Modalità di svolgimento

L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto alla presentazione della DUA, dichiarazione unica autocertificativa, ai sensi della L.R. Sardegna n. 24/2016, da parte di persone fisiche, ditte individuali, società di persone, società di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti, oppure cooperative.

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione;
- in forma itinerante (secondo quanto previsto dal successivo art. 11);

La DUA di esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, abilita il soggetto in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010, anche alla somministrazione di alimenti e bevande;

Art. 10

Esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione

1. La richiesta di concessione di posteggio all'interno di un mercato o fuori mercato è presentata a seguito di bando pubblico, sulla base delle norme di cui al successivo art. 26;

In caso di assegnazione, a seguito di bando pubblico, dovrà essere presentata la DUA di avvio dell'attività allegando la preventiva concessione del posteggio. In caso di successiva presentazione di DUA per subingresso o per variazione del posteggio il settore competente unitamente alla ricevuta definitiva rilascerà la concessione del posteggio contenente tutti i dati anagrafici ed indicativi riferiti al subentrante e/o al nuovo posteggio.

Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. Il secondo posteggio potrà essere assegnato solo dopo che saranno soddisfatte tutte le altre richieste tenuto conto dei criteri previsti per tipologia di mercato; *(questo punto non si applica nel mercato serale estivo dove è consentiti il rilascio di un unico stallo per operatore);*

Ai fini della presentazione della DUA si richiamano integralmente le disposizioni dettate dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Per l'esercizio del commercio su area pubblica è necessario essere in possesso del D.U.R.C. (dichiarazione unica di regolarità contributiva) in caso di azienda con personale dipendente o di azienda individuale con collaboratori familiari, oppure del certificato (o attestazione) di regolarità contributiva, in caso di azienda individuale che non si avvalga di personale dipendente o di collaboratori familiari. L'Ufficio Attività Produttive procederà all'acquisizione del D.U.R.C. o del certificato (o attestazione) di regolarità contributiva direttamente presso l'INPS o l'INAIL.

Qualora il concessionario di suolo pubblico venga autorizzato ad installare strutture comunque provvisorie finalizzate al commercio, deve prestare al comune specifica garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa impegnandosi al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione. In ogni caso la concessione di suolo pubblico potrà essere, per ragioni di pubblico interesse, revocata ancor prima della scadenza naturale del termine senza che il concessionario possa pretendere alcuna forma di indennizzo, fatto salvo l'obbligo del comune di un termine di preavviso di 10 giorni.

Art. 11

Esercizio dell'attività in forma itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante si avvia mediante presentazione di DUA a zero giorni ai sensi della L.R. Sardegna n. 24/2016 e ss.mm.ii. da parte di persone fisiche, ditte individuali, società di capitali, cooperative ecc..

La DUA abilita:

- All'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale, su qualsiasi area pubblica eccetto tutte le vie e piazze escluse con apposito provvedimento amministrativo per motivi di viabilità, aspetti igienico sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro o per altri motivi di pubblico interesse;
- Alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago;
- All'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi;

Resta valida per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante il possesso dell'autorizzazione ottenuta prima dell'entrata in vigore della L.R. Sardegna n. 3/2008.

Art. 12

Disposizioni generali sulla procedura SUAPE

Il commercio sulle aree pubbliche si svolge previo rilascio delle relative concessioni, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti.

- La DUA per l'esercizio dell'attività è presentata al SUAPE in modalità telematica ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e della L.R. Sardegna 24/2016, pena non ricevibilità ed inefficacia della stessa.
- La modulistica deve essere conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale presenti sul sito SUAPE della Regione Sardegna;
- La DUA al fine di produrre effetti abilitativi deve essere completa di tutti i dati ed elementi utili alle verifiche istruttorie.

La concessione del posteggio è rilasciata dal competente Ufficio Attività Produttive prima dell'avvio dell'attività e con separato procedimento.

Art. 13

Obbligo di esibire i documenti abilitativi

E' fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire la ricevuta rilasciata dal SUAPE e/o altra documentazione valida per le verifiche di competenza richieste dagli organi di vigilanza che hanno il compito di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti dei titolari di concessione o autorizzazione su aree pubbliche;

Art. 14

Subingresso e/o Reintestazione dell'autorizzazione

1. La concessione di suolo pubblico "posteggio" può essere reintestata a seguito di cessione definitiva, o di affidamento in gestione, dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010; la DUA di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti è presentata, pena la decadenza, entro 90 giorni dall'atto di trasferimento nella gestione o della titolarità dell'esercizio.
2. In caso di morte del titolare dell'azienda, la DUA di reintestazione deve essere presentata, entro 12 mesi dalla data del decesso, dall'erede o dal rappresentante legale nel caso in cui gli eredi abbiano costituito una società di persone, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
3. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti richiesti, hanno comunque la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione, previa comunicazione al Comune entro 60 giorni dal decesso. In difetto di comunicazione l'attività di commercio su area pubblica sarà considerata abusiva.
4. Qualora l'erede non intenda continuare l'attività, ha facoltà di cedere l'azienda ad altro soggetto entro 12 mesi dalla morte del titolare; in tal caso la DUA di reintestazione, corredata di autocertificazione attestante il

possesso dei requisiti, è presentata dal cessionario entro 90 giorni dall'atto di trasferimento dell'attività, a pena di decadenza. Nell'arco dei 12 mesi l'attività deve rispettare i limiti di assenza di cui all'art.13.

5. Il reintestatario acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsivoglia tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.

Art. 15

Dichiarazione di inefficacia della DUA

La DUA è dichiarata priva di effetti, e la relativa concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e sue successive integrazioni e modifiche.

La concessione è altresì revocata nei casi in cui l'operatore:

- Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;

- (Per il mercato annuale del lunedì) - Non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio. I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune con R/R o tramite PEC entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento; fa fede il timbro postale o la data di consegna da parte del provider della PEC. **In caso di inoltro tardivo si applicherà la sanzione pecuniaria dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 pari ad euro da 25,00 a 500,00 secondo la Legge n. 689/1981**

- (Per il mercato serale estivo) - Non utilizzi il posteggio per più di tre giorni consecutivi o per più di sette giorni non consecutivi, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio. I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune con R/R o tramite PEC entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento; fa fede il timbro postale o la data di consegna da parte del provider della PEC. **In caso di inoltro tardivo si applicherà la sanzione pecuniaria dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 pari ad euro da 25,00 a 500,00 secondo la legge n. 689/1981.**

Il Comune, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, trasmette all'interessato l'avvio del procedimento per la revoca.

La concessione del posteggio nelle fiere è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio e servizio militare, giustificati nei modi e nei termini di cui sopra.

Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi di operatività della fiera.

Art. 16

Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione, né ostruire il passaggio agli accessi o finestre delle abitazioni adiacenti con le attrezzature di vendita o furgoni o veicoli e devono allineare i banchi sulla stessa fila nel rispetto degli spazi consentiti;
2. Le tende di protezione al banco di vendita devono risultare consone al decoro urbano e collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,50 mt; è eventualmente ammessa una sporgenza dei bordi delle tende oltre lo spazio assegnato in concessione a condizione che, in tali circostanze, le suddette strutture siano collocate ad un'altezza dal suolo di almeno 3,00 mt. sempreché non costituiscano impedimento o pericolo al transito dei mezzi.

3. Gli operatori devono allestire il proprio spazio concesso ed insediarsi non **prima di un'ora dall'orario di inizio della vendita e devono liberarlo non oltre un'ora dalla chiusura.**
4. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire prestazioni inerenti alla propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
5. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci e tracciabilità dei prodotti (alimentari);
6. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dall'attività di vendita, l'operatore deve dotarsi di adeguati contenitori per la raccolta differenziata e deve curare la raccolta dei rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti con modalità e tempi previsti dalle disposizioni vigenti in materia;
7. È vietato insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita
8. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o proprietà di terzi;
9. È vietato detenere o esporre prodotti alimentari a livello del suolo e dovrà essere tenuta sollevata dal suolo la merce stessa al fine di evitare ogni possibile contaminazione;
10. È vietato utilizzare paletti o altri oggetti da fissare sul terreno per non danneggiare la pavimentazione;
11. È vietato lasciare il posteggio incustodito;
12. È vietato dividere o cedere il proprio posteggio con altri commercianti;
13. È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;
14. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori devono sostare per tutta la durata del mercato nell'area di posteggio assegnato al fine di evitare intralcio durante le fasi di carico e scarico merci. **Detto obbligo NON si applica per il Mercato Serale Estivo e per le Fiere durante lo svolgimento dei quali non è consentita la sosta dei mezzi nell'area di mercato; gli operatori possono accedere con i propri veicoli nell'area di mercato esclusivamente per l'approntamento dei banchi con l'unica eccezione per i commercianti che vendono prodotti alimentari tipici sardi ai quali è consentita la sosta dei mezzi per ragioni di igiene pubblica;**
15. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature, intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza di miglioria o di scambio del posteggio, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
16. Qualora le operazioni di cui ai commi 14 e 15 non siano autorizzabili non sarà possibile utilizzare le nuove strutture. In ogni caso la sistemazione delle attrezzature non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
17. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito;
18. Dell'esigenza eccezionale di abbandonare il posteggio anzitempo, deve essere data preventiva comunicazione alla Polizia Locale;
19. Nell'ambito del settore merceologico e delle tipologie merceologiche previste per il posteggio, e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti appartenenti al settore stesso;

20. Oltre la linea perimetrale del posteggio è vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili;
21. È vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema dell'incanto ed infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
22. È ammesso l'utilizzo di apparecchiature alimentate da gas combustibile fatto salvo il rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;
23. È consentito a tutti gli operatori del mercato l'utilizzo di strumenti sonori ovvero diffusori musicali a volume moderato fino alle ore 01.00 per tutta la durata di svolgimento del Mercato serale estivo;
24. Nell'area di mercato è consentito utilizzare energia elettrica proveniente, di norma, da impianti pubblici o comunque da sorgenti non inquinanti; qualora l'energia elettrica sia fornita dall'amministrazione comunale i titolari dovranno munirsi di adeguato cavo elettrico compatibile con l'impianto già predisposto; non è consentito utilizzare impianti con fili volanti per gli allacci alla rete elettrica in contrasto con le disposizioni impartite dall'amministrazione Comunale, non è inoltre consentito l'utilizzo di gruppi elettrogeni nel Mercato Serale estivo;

Resta inteso che il Comandante della Polizia Locale, o suo delegato, potrà ulteriormente disciplinare e specificare, per quanto di competenza, con propri atti, altre condizioni utili alla corretta gestione delle attività.

Art. 17

Normativa igienica sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, in particolare tenendo conto dell'Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002.

Art. 18

Etichettatura, Tracciabilità e Pubblicità dei Prezzi

I prodotti posti in vendita nel mercato e nelle aree ove è consentito il commercio su area pubblica, devono rispettare le norme in materia di etichettatura dettate dal Regolamento CE n. 1169/2011 nonché le norme in tema di Tracciabilità dei prodotti sancite dal Regolamento n. 178/2002. A tal fine i cartellini posti sui prodotti in vendita dovranno riportare l'indicazione del luogo di origine e provenienza, inteso come nazione, regione e località, del prodotto stesso. Nell'esercizio dell'attività dovrà inoltre essere rispettata la normativa in materia di esposizione dei prezzi dettata dal D.Lgs. n. 114/98 articolo 14 e dal D.Lgs. n. 206/2005 Codice del Consumo e ss.mm.ii. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte per la vendita devono essere scritti in modo leggibile, in lingua italiana, ben esposti alla vista del pubblico, fissati in modo stabile ai contenitori delle merci, e con preciso riferimento alle singole quantità e qualità delle merci stesse.

Art. 19

Vendita a mezzo di veicoli

È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in regola con le disposizioni del codice della strada e di quelle sanitarie.

È altresì consentito, solo ed esclusivamente per il mercato settimanale del lunedì, il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Nelle aree mercatali, gli spazi liberi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse come per esempio attività di promozione, pubblicitarie, o di altri tipi di vendita e/o produzione.

Art. 20

Regolazione della circolazione veicolare

Le aree di svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali, individuate ai sensi del presente regolamento, verranno interdette, con apposita ordinanza emessa dal Responsabile del Servizio Polizia Locale, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta ed eventuale rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/giorni di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.

Sarà cura della Polizia Locale quindi provvedere a far sgomberare le zone in cui si svolgono le varie tipologie di mercato dai veicoli presenti all'interno ed a chiudere e riaprire le vie interessate negli orari previsti mediante il posizionamento e successiva rimozione di relative transenne e nastro segnaletico che verranno messi a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 21

Determinazione degli orari

L'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sia all'interno degli stalli mercatali che nei posteggi fuori mercato, è stabilito dal Sindaco secondo le facoltà concesse dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

Per il commercio svolto in forma itinerante gli orari ed i giorni previsti per questo tipo di attività sono stabiliti dal presente regolamento e meglio specificati nel TITOLO VIII -Art. 62.

Art. 22

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e del vigente regolamento comunale sui tributi locali.

Art. 23

Ottimizzazione del Mercato

La Giunta Comunale, conseguentemente ad eventuali segnalazioni pervenute dagli organi di controllo o da altri addetti, ha facoltà di adottare iniziative o misure opportune per il continuo miglioramento della manifestazione.

Titolo III

MERCATO SETTIMANALE ANNUALE SU AREA PUBBLICA

Art. 24

Definizioni

Per mercato settimanale su area pubblica si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari che si svolge in un giorno specifico della settimana.

Il mercato settimanale annuale su area pubblica del Comune di Golfo aranci si svolge nel giorno di lunedì in via C. Colombo e Via Aldo Moro;

In base alla vigente Ordinanza l'attività di vendita del Mercato settimanale inizia alle ore 7,00 e termina alle ore 14,30. I banchi e le attrezzature devono essere comunque montati tassativamente entro le ore 08,30 nel periodo in cui vige l'orario solare, ed entro le ore 8.00 nel periodo in cui vige l'orario legale.

Il numero dei posteggi, le caratteristiche, le specializzazioni merceologiche sono riportate nella scheda n. 01 comprensiva di planimetria allegate al presente regolamento.

Art. 25

Funzionamento e calendario del mercato

Il mercato settimanale è organizzato e gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

L'amministrazione potrà affidare, in relazione ai mercati che si svolgono sul territorio comunale, attività esclusivamente gestionali, non di natura istituzionale, ad enti del terzo settore a tal fine costituiti, tramite apposito bando. L'affidamento potrà riguardare la gestione di una parte del mercato settimanale o del mercato serale.

Il mercato settimanale deve essere gestito solamente dal Comune.

Nel caso in cui il giorno di mercato coincida con una festività il mercato può svolgersi lo stesso giorno a condizione che venga acquisita la volontà partecipativa di almeno il 30% degli operatori concessionari; tale richiesta dovrà pervenire agli uffici almeno 15 giorni prima dell'evento.

Art. 26

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. La concessione del posteggio su area pubblica nei mercati comunali o nei posteggi fuori-mercato è rilasciata dal Responsabile del SUAPE sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione di nuovi posteggi e / o di posteggi liberi e disponibili. Al Bando pubblico è allegata planimetria del mercato con indicato il numero dei posteggi, la loro merceologia e la dimensione.
2. La graduatoria è approvata dal suddetto responsabile con propria determinazione.
3. Per essere legittimato ad esercitare l'attività in rapporto alla concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare DUA all'amministrazione comunale secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato come previsto dal presente regolamento.

Per partecipare al bando di assegnazione, nella richiesta di concessione di posteggio devono essere autocertificati e dichiarati:

- i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta all'interno della società;
- codice fiscale/partita IVA;
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio desiderato;

- il settore od i settori merceologici in cui si intende esercitare.
- l'iscrizione al registro imprese, o nel caso di nuova società o ditta individuale, l'impegno ad iscriversi entro trenta giorni dall'ottenimento della concessione.

4. Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni di posteggio in mercati già esistenti che si applicano anche alle concessioni di posteggio fuori mercato (chioschi o simili);

Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nei mercati già esistenti, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, rappresentata da:

- l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva nel commercio su area pubblica;

Punteggi: 0,5 punti per ogni anno di anzianità di iscrizione

- l'anzianità acquisita nel posteggio, o nel mercato, al quale si riferisce il bando pubblico:

Punteggi: 1 punto per ogni anno di anzianità - l'anzianità di posteggio è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale ultimo dante causa.

Nel Bando pubblico di concessione l'amministrazione potrà inserire ulteriori criteri di qualità finalizzati a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione turistica e territoriale, indicando eventuali condizioni particolari di esercizio dell'attività nel mercato, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata.

5. Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni di posteggi in NUOVI mercati che si applicano anche alle NUOVE concessioni di posteggio fuori mercato (chioschi o simili);

Per questa fattispecie si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

- l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva nel commercio su area pubblica;
Punteggio: 0,5 punti per ogni anno di anzianità di iscrizione;
- nuove imprese o ditte individuali costituite da giovani di età fino a 35 anni:
Punteggio: 3 punti;
- impegno alla vendita di almeno 10 prodotti marcati DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT** per un periodo di almeno anni 5 dalla data di attribuzione della concessione (relativamente al solo settore alimentare):
Punteggio: 2 punti;
- impegno alla vendita di almeno 10 prodotti coltivati e raccolti da aziende agricole situate nel territorio**, per un periodo di almeno anni 5 dalla data di attribuzione della concessione (solo settore alimentare):
Punteggio: 2 punti;
- impegno alla vendita di almeno 10 prodotti realizzati, anche artigianalmente, da stabilimenti/ laboratori operanti sul territorio della regione Sardegna** (relativamente al settore NON alimentare):
Punteggio: 3 punti;
- impegno per impresa femminile:**
Punteggio: 4 punti;
- (in caso di ditta individuale) **presenza di soggetti portatori di handicap** nel nucleo familiare, o presenza di collaboratori familiari o dipendenti portatori di handicap:
Punteggio: 3 punti;
- (in caso di società) **presenza di soggetti portatori di handicap alle dipendenze:**
Punteggio: 3 punti;
- attestato di frequenza a corsi di formazione per la conoscenza di una lingua straniera** oltre alla propria madrelingua ed alla lingua italiana (nel caso di lavoratori di cittadinanza non italiana) di durata di almeno 30 ore:
Punteggio: 2 punti;

- j) **aver perso la propria occupazione di lavoratore dipendente** nell'anno precedente la partecipazione al Bando, a seguito di licenziamento per cause non attribuibili al soggetto partecipante:

Punteggio: 4 punti;

L'impegno di cui ai punti c), d), e) ed f) dovrà risultare da specifico atto unilaterale sottoscritto dall'interessato a favore dell'amministrazione comunale, per una durata di almeno 5 anni, la cui violazione costituirà per la prima volta l'applicazione della sanzione pecuniaria dell'art. 7 D.Lgs. n. 267/2000, per la seconda costituirà sospensione per un periodo da due a cinque giornate di mercato a seconda della gravità, e per la terza volta costituirà motivo di revoca della concessione del posteggio medesima.

Tutte le condizioni previste dai precedenti punti dovranno essere comprovate da specifici attestati/certificazioni/documentazioni comprovanti lo stato del richiedente che si intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio corrispondente.

In caso di parità di punteggio tra soggetti la concessione di posteggio su area pubblica oggetto di selezione sarà equamente suddivisa nell'utilizzo temporale tra i soggetti medesimi, consentendo una partecipazione alternata ai suddetti con modalità da determinarsi in accordo tra amministrazione e soggetti stessi.

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il competente servizio comunale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo Pretorio on line del Comune di Golfo Aranci;

Le domande di partecipazione al Bando, redatte mediante l'utilizzo di apposito modulo allegato allo stesso Bando, potranno essere consegnate a mano all'ufficio Protocollo del Comune, tramesse tramite Raccomandata A/R al Comune di Golfo Aranci oppure spedite a mezzo posta elettronica certificata unitamente a firma digitale. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

Per le domande spedite a mezzo PEC accompagnate da firma digitale, farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC utilizzato per l'invio, mentre per le domande trasmesse tramite raccomandata A/R farà fede il timbro postale del giorno di spedizione; non si terrà comunque conto delle domande pervenute oltre il settimo giorno dalla data di scadenza del bando anche se spedite entro i termini previsti; l'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito della domanda, il quale rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. La concessione del posteggio è rilasciata in applicazione della graduatoria approvata dal Responsabile SUAPE, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 27

Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento di un mercato settimanale, questa può essere inserita tra le aree equiparate a quelle pubbliche qualora la disponibilità a favore del Comune si concretizzi attraverso specifico atto pubblico. L'esercizio del commercio itinerante in genere sulle aree pubbliche, nelle stazioni, nelle aree demaniali etc., non a diretta disposizione del comune, è invece subordinato al preventivo rilascio del nulla osta e/o atto di assenso all'utilizzo dell'area da parte dell'ente proprietario o gestore della stessa, fatti salvi i successivi adempimenti amministrativi riferiti allo svolgimento dell'attività.
2. Nella fattispecie prevista dal comma 1, il Comune concede priorità in termini di punteggio durante la fase di assegnazione del posteggio al soggetto privato cedente l'area, qualora ovviamente il medesimo ne faccia richiesta di partecipazione per l'area in questione sempre e comunque nel rispetto dei requisiti richiesti dal relativo bando.
3. Nelle aree demaniali l'esercizio del commercio è effettuato di intesa con le autorità competenti qualunque esse siano.

Art. 28

Posteggi da attribuirsi ai produttori agricoli ed ai coltivatori diretti

I posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai coltivatori diretti nel mercato di Golfo Aranci sono il 30 % di

quelli messi a disposizione in totale, secondo quanto previsto dalla deliberazione G.R. n. 15/15 del 19.04.2007.

I posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai coltivatori diretti qualora tali posteggi siano liberi o per assenza del titolare o per mancata assegnazione, sono soggetti a spunta nel rispetto delle categorie merceologiche e con priorità ai produttori e/o coltivatori.

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo legittimato ad operare su area pubblica mediante iscrizione al registro delle imprese.

È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per la durata della concessione come stabilita dal presente regolamento, ma con validità riferita frazionalmente a periodi dell'anno, in base alle caratteristiche di stagionalità del prodotto agricolo.

Art. 29

Variazione e scambio di posteggi nel mercato

Sulla base dell'elenco dei posti liberi, per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati, il Servizio attività produttive provvede ad emettere i bandi per la miglìoria, di cui al successivo comma.

Il dirigente del Servizio attività produttive procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglìorie. Il bando viene comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.

Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dal bando.

I criteri per la miglìoria del posteggio sono i seguenti:

- maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato sullo specifico posteggio dal soggetto richiedente in quel mercato;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
- rispetto, in relazione alla nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche eventualmente previste nel mercato per quei posteggi di cui si chiede l'attribuzione;

Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato, alla modifica delle concessioni interessate entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 30

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio da destinare al soggetto nei cui confronti è avvenuta la revoca deve avere almeno la stessa superficie del precedente, e possibilmente deve essere individuato nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati.

Art. 31

Registrazione delle presenze

La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dalla Polizia Locale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

La registrazione della presenza non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio disponibile da parte dell'operatore, nonché qualora il medesimo non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.

Il registro delle presenze dei singoli mercati è aggiornato dopo ogni edizione, sulla base delle rilevazioni effettuate

dai soggetti incaricati dal comune.

Al 31 dicembre di ogni anno decadono dalla graduatoria gli operatori spuntisti che hanno maturato meno di quattro presenze nel triennio precedente.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio **entro le ore 08.30 nel caso di orario solare, ed entro le ore 8.00 nel caso di ora legale** è considerato assente.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.

Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o dei soggetti di cui al successivo art. 31, comma 3.

La Polizia Locale provvede ad annotare in apposito registro anche le presenze degli operatori occasionali definiti spuntisti che maturano nel mercato durante l'arco dell'anno.

L'operatore spuntista è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato **entro le ore 08.30 nel caso di orario solare, ed entro le ore 8.00 nel caso di ora legale**. L'area va resa obbligatoriamente libera entro un'ora dal termine dell'orario di vendita

Il Comando Polizia Locale trasmette inoltre al SUAPE ed al Servizio Tributi ogni 6 mesi il resoconto delle presenze nel singolo mercato.

Art. 32

Assenza del titolare

Al titolare del posteggio del Mercato settimanale annuale è consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore a **14 (quattordici)** giornate, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio, ne consegue quindi la decadenza della concessione del posteggio per l'operatore che si assenti per 15 (quindici) giornate di mercato, il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune che procederà all'assegnazione ad altro nuovo operatore;

Le assenze per malattia, gravidanza o puerperio devono essere giustificate con comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione (certificazione medica), da trasmettere all'ufficio Polizia Locale entro 48 ore dall'assenza; oltre tale termine l'assenza sarà ritenuta ingiustificata;

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2011; la condizione di dipendente deve essere comprovata mediante dichiarazione resa dal titolare stesso accompagnata da copia del libro matricola aziendale dal quale risulti il dipendente, la collaborazione familiare deve risultare da specifica attestazione di iscrizione all'Inps dei soggetti in qualità di collaboratore familiare;

Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, comprovando la propria condizione all'interno della società;

Art. 33

Modalità di assegnazione dei posteggi in spunta

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione, è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze come risultante agli atti e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio (alimentare per alimentare, non-alimentare per non-alimentare). A parità di anzianità di presenze effettive nel mercato il Comune, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

In caso di eredi del "de cuius" titolare del posteggio, si considera l'iscrizione al Registro Imprese del deceduto; la

manca esibizione dell'autorizzazione in originale comporta, per lo spuntista, la non ammissione alla spunta;

L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli/allevatori, occasionalmente liberi o non assegnati, è attribuita in via prioritaria, a soggetti appartenenti alla stessa categoria e tipologia merceologica, secondo le modalità di cui al comma 1 e solo successivamente, quando i posteggi di cui sopra non possono essere altrimenti assegnati, a soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche non produttori agricoli.

Durante le operazioni di spunta il titolare del posteggio che giunge in ritardo potrà essere posizionato esclusivamente al termine della sistemazione degli spuntisti nei posteggi eventualmente rimanenti e nel rispetto delle categorie merceologiche.

Art. 34

Adempimenti e oneri richiesti ai concessionari

I concessionari di posteggi sono tenuti al pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per tutta la durata dell'occupazione fino all'ultimo giorno in cui il posteggio risulta assegnato indipendentemente dal fatto che lo stallo venga occupato o meno; la stessa tassa dovrà essere versata nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento comunale.

L'omesso versamento del canone patrimoniale di occupazione di spazi ed aree pubbliche che perdurasse per la durata di 12 mesi comporterà la revoca della concessione del posteggio da parte del servizio competente; la revoca sarà disposta a seguito di formale comunicazione di accertamento di mancato pagamento, ed a tal fine l'ufficio preposto alla riscossione del canone comunicherà al SUAPE ed alla Polizia Locale gli omessi pagamenti dei soggetti esercenti.

Gli operatori che non risultassero in regola con i pagamenti del canone patrimoniale di occupazione spazi ed aree pubbliche potranno richiedere all'amministrazione comunale un piano di rientro rateizzato che l'amministrazione valuterà se concedere o meno.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato:

- **Per i titolari di stallo in un'unica soluzione o in due rate entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in corso; l'importo sarà calcolato considerando tutte le giornate lavorative (lunedì) comprese dal 01 gennaio al 31 dicembre esclusi i giorni festivi;**
- **Per gli spuntisti occasionali il versamento del canone dovrà essere effettuato con cadenza giornaliera;**

Art. 35

Edizioni straordinarie Mercati

Edizioni straordinarie dei mercati sono programmate entro il 31 dicembre per l'anno successivo e si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario, con eventuale sorteggio dei posteggi da occupare nel caso in cui si operi in altra area pubblica oppure nella sede del mercato ma con un numero dei partecipanti all'edizione straordinaria inferiore rispetto a quello degli operatori assegnatari. Il servizio SUAPE competente procede, a tal fine, a richiedere preventivamente agli operatori la prenotazione per l'edizione straordinaria; la prenotazione, accompagnata dal versamento del tributo locale dovuto, è vincolante per svolgere l'attività.

Titolo IV

- MERCATO SERALE ESTIVO STAGIONALE GIORNALIERO

Art. 36

Definizione

Per mercato serale estivo su area pubblica si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio di articoli non alimentari ed alimentari (solo prodotti tipici sardi e dolci) che si svolge ogni anno a tempo determinato durante la stagione estiva.

Il mercato serale estivo su area pubblica del Comune di Golfo aranci si svolge in via Libertà, nel tratto compreso tra il Municipio- Traversa Su Mattone e la Piazza dei Delfini, tutti giorni da giugno a settembre (giorni di inizio e fine da stabilirsi) dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno seguente. I banchi e le attrezzature devono essere comunque montati tassativamente ogni giorno entro le ore 20,30 nel periodo previsto per lo svolgimento dello stesso mercato e rimossi entro le ore 01.30 del giorno seguente.

Il numero dei posteggi, le caratteristiche, le specializzazioni merceologiche sono riportate nella scheda n. 02 comprensiva di planimetria allegate al presente regolamento.

Art. 37

Eventuale spostamento

Qualora le aree indicate all'articolo 36 dovessero risultare eccezionalmente utilizzate dal Comune di Golfo Aranci per lo svolgimento di manifestazione, in occasione di eventi particolari, o momentaneamente non disponibili per qualsiasi motivazione, il Mercato serale potrà essere trasferito temporaneamente in altra sede, previo preavviso agli operatori concessionari dei posteggi.

Art. 38

Suddivisione stalli per tipo di operatore e tipologie di prodotti ammessi alla vendita

Nel Mercato serale estivo gli stalli disponibili verranno suddivisi in base al tipo di operatore ed alla tipologia di prodotti ammessi alla vendita come di seguito riportato:

COMMERCIANTI
Tipologia di prodotti consentiti:
- ARTICOLI DI BIGIOTTERIA PRODOTTI IN SARDEGNA COMPRESA LA VENDITA DI OGGETTI REALIZZATI CON LA LAVORAZIONE DELLA PASTA DI CORALLO
- ARTICOLI DI BIGIOTTERIA DI PRODUZIONE ESTERA
- ARTICOLI DI BIGIOTTERIA PRODOTTI NEL RESTO D'ITALIA
- ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ETNICO
- EDITORIA SARDA
- ARTICOLI DI SOUVENIR VARI DELLA SARDEGNA
- CREATORI DI STAMPE, INFORMATICA, ELABORAZIONI GRAFICHE
- PRODOTTI BIOLOGICI PER IL BENESSERE DELLA PERSONA (CREME, SAPONI, PROFUMI ECC.)
- PROFUMAZIONI E DIFFUSORI PER GLI AMBIENTI

- GIOCHI DI PRESTIGIO VARI
- PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI SARDI (miele, liquori ecc.)
- TORRONE, E DOLCIUMI TIPICI SARDI
- PRODOTTI DOLCIARI VARI REALIZZATI ANCHE SUL POSTO CON SERVIZIO TAKE AWAY

ARTIGIANI
Tipologia di prodotti consentiti:
- ARTICOLI IN CERAMICA
- TESSUTI SARDI
- ARTICOLI IN VETRO
- ARTICOLI IN SUGHERO
- ARTICOLI IN LEGNO
- ARTICOLI IN CUOIO
- PRODOTTI DI ARTIGIANATO VARIO ANCHE ESTERO (come da specifiche da indicare nell'istanza)
- ARTICOLI DI BIGIOTTERIA PRODOTTI IN SARDEGNA COMPRESA LA VENDITA DI ARTICOLI REALIZZATI CON LA LAVORAZIONE DELLA PASTA DI CORALLO

Nel mercato serale estivo è consentita la vendita di coralli unicamente ottenuti dalla lavorazione della “pasta di corallo” o da scarti di lavorazione o di bassa qualità, con un valore economico intrinseco talmente basso da poterlo inquadrare fra gli oggetti di bigiotteria e comunque tale da non rappresentare un alto valore economico. È vietata la vendita di altri tipi di corallo ed in particolare di coralli di prima qualità o con lato valore economico. Si precisa inoltre che la vendita degli oggetti ottenuto dalla lavorazione della pasta di corallo è consentita esclusivamente ai commercianti ed artigiani che propongono articoli di bigiotteria prodotti in Sardegna al fine di valorizzare e promuovere l'economia locale.

Si ricorda che per bigiotteria s'intende tutta quella oggettistica che comprende collane, bracciali, anelli e orecchini, oggetti comunque definibili come accessori per il corpo, realizzati utilizzando componenti in vetro, plastica, ceramica, legno, pietre, conchiglie o metallo, in modo tale che la loro valenza estetica, compensi la modestia dei componenti; sono comunque escluse le pietre preziose e i metalli preziosi.

Al Mercato Sereale Estivo non sarà consentita la vendita di:

- Oggetti realizzati con metalli (oro e argento) e pietre preziose di vario tipo, corallo ecc.;
- Interventi sul corpo umano (tatuaggi ecc.) o su animali che per motivi igienico sanitari o di decoro pubblico non possono essere eseguiti in luoghi aperti;
- Opere di qualsiasi natura che riproducano immagini pornografiche, istigatrici alla violenza, di ispirazione razzista o che comunque siano lesive dell'immagine della località.
- La vendita di articoli di abbigliamento, di scarpe e borse di evidente manifattura industriale, se non inquadrabili come articoli di souvenir della Sardegna o che siano il supporto per una stampa o lavorazione estemporanea che lo rendano un prodotto unico.

Art. 39

Requisiti richiesti

Al Mercato Sereale Estivo possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:

- Gli artigiani regolarmente iscritti all'Albo degli Artigiani;
- I titolari di regolare autorizzazione per il commercio in forma itinerante su area pubblica, regolarmente iscritti al registro delle Imprese presso le Camere di Commercio delle Province di appartenenza;

Gli operatori presenti al Mercato serale estivo sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche meglio specificati nel precedente articolo 38 ma possono anche vendere altri prodotti strettamente correlati all'articolo principale nella misura del 20% a condizione che venga specificato nell'istanza di partecipazione al bando pubblico; sono tenuti altresì alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 40

Modalità di presentazione delle istanze

- 1) Gli operatori che vogliono partecipare al Mercato Serale Estivo devono presentare domanda di assegnazione di un posteggio successivamente all'emissione del BANDO che verrà pubblicato dal Comune di Golfo Aranci;
- 2) Ciascuna domanda deve contenere:
 - Dati anagrafici;
 - Residenza;
 - Recapito telefonico;
 - Codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
 - Dichiarazione della qualità di operatore non professionale l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
 - Dimensioni del posteggio richiesto;
 - Esatta indicazione della merceologica trattata in conformità alla specializzazione merceologica.
- 3) Le domande di partecipazione al Mercato Serale Estivo devono essere corredate di marca da bollo secondo il fac-simile di domanda allegato al relativo BANDO che verrà pubblicato;
- 4) Le domande di partecipazione presentate incomplete dei dati di cui al comma precedente non saranno accolte e verranno automaticamente archiviate d'ufficio;
- 5) Allo stesso modo, le domande di partecipazione al Mercato Serale Estivo per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 38, non saranno accolte.

Art. 41

Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni per il Nuovo mercato serale estivo

1. Per l'istituzione del nuovo mercato serale estivo che avrà una durata di anni 10, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:
 - l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva nel commercio su area pubblica;
Punteggio: 0,5 punti per ogni anno di anzianità di iscrizione;
 - nuove imprese o ditte individuali costituite da giovani di età fino a 35 anni:
Punteggio: 3 punti;
 - **impegno alla vendita di almeno 10 prodotti marcati DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT** per un periodo di almeno anni 5 dalla data di attribuzione della concessione (relativamente al solo settore alimentare):
Punteggio: 2 punti;
 - **impegno alla vendita di almeno 10 prodotti realizzati, anche artigianalmente, da stabilimenti/laboratori operanti sul territorio della regione Sardegna** (relativamente al settore NON alimentare):
Punteggio: 3 punti;
 - **impegno alla vendita di prodotti lavorati sul posto con dimostrazione pubblica delle procedure di lavorazione sia per i prodotti alimentari (dolciumi) che per i prodotti non alimentari realizzati da artigiani ed artisti;**
Punteggio: 3 punti;
 - (in caso di ditta individuale) **presenza di soggetti portatori di handicap** nel nucleo familiare, o presenza di collaboratori familiari o dipendenti portatori di handicap:
Punteggio: 3 punti;
 - (in caso di società) **presenza di soggetti portatori di handicap alle dipendenze:**
Punteggio: 3 punti;

- **attestato di frequenza a corsi di formazione per la conoscenza di una lingua straniera** oltre alla propria madrelingua ed alla lingua italiana (nel caso di lavoratori di cittadinanza non italiana) di durata di almeno 30 ore;

Punteggio: 2 punti;

- **aver perso la propria occupazione di lavoratore dipendente** nell'anno precedente la partecipazione al Bando, a seguito di licenziamento per cause non attribuibili al soggetto partecipante:

Punteggio: 4 punti;

L'impegno di cui ai punti 3/4 dovrà risultare da specifico atto unilaterale sottoscritto dall'interessato a favore dell'amministrazione comunale, per una durata di almeno 5 anni, la cui violazione costituirà per la prima volta l'applicazione della sanzione pecuniaria dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, per la seconda costituirà sospensione per un periodo da due a cinque giornate di mercato a seconda della gravità, e per la terza volta costituirà motivo di revoca della concessione del posteggio medesima.

Tutte le condizioni previste dai precedenti punti dovranno essere comprovate da specifici attestati/certificazioni/documentazioni comprovanti lo stato del richiedente che si intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio corrispondente.

In caso di parità di punteggio tra soggetti la concessione di posteggio su area pubblica oggetto di selezione sarà equamente suddivisa nell'utilizzo temporale tra i soggetti medesimi, consentendo una partecipazione alternata ai suddetti con modalità da determinarsi in accordo tra amministrazione e soggetti stessi.

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il competente servizio comunale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo Pretorio on line del Comune di Golfo Aranci;

Le domande di partecipazione al Bando redatte mediante l'utilizzo di apposito modulo allegato allo stesso Bando, potranno essere consegnate a mano all'ufficio Protocollo del Comune, tramesse tramite Raccomandata A/R al Comune di Golfo Aranci oppure spedite a mezzo posta elettronica certificata unitamente a firma digitale. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

Per le domande spedite a mezzo PEC accompagnate da firma digitale, farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC utilizzato per l'invio, mentre per le domande trasmesse tramite raccomandata A/R farà fede il timbro postale del giorno di spedizione; non si terrà comunque conto delle domande pervenute oltre il settimo giorno dalla data di scadenza del bando anche se spedite entro i termini previsti; L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito della domanda, il quale rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

La concessione del posteggio è rilasciata in applicazione della graduatoria approvata dal Responsabile SUAPE, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 42

Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata dall'Ufficio SUAPE sulla base della graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i criteri di cui all'art. 41;

Art. 43

Graduatorie

- 1) La graduatoria formulata sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento della Fiera Mercato Serale Estiva, e dovrà riportare i nominativi degli operatori commerciali che avranno titolo ad occupare un solo posteggio ai quali verrà rilasciata l'autorizzazione come titolare di stallo.

2) Le autorizzazioni per i titolari potranno essere ritirate esclusivamente nei termini e luoghi indicati nel bando; gli aventi diritto i quali non provvedano al ritiro del titolo concessorio entro i termini di riferimento, decadono automaticamente dal diritto di esercitare l'attività e i posteggi che risultano liberi vengono assegnati direttamente, nel rispetto della graduatoria, ad altri richiedenti.

Art. 44

Adempimenti e oneri dei concessionari richiesti

1) Gli spazi espositivi saranno assegnati esclusivamente ad operatori dichiarati idonei assegnatari i quali dovranno inoltrare all'ufficio Suape la DUA, in modalità telematica ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e della L.R. Sardegna 24/2016, per l'esercizio dell'attività che dovrà riportare il numero di spazio espositivo assegnato per la partecipazione al Mercato serale estivo ed il periodo di validità dello stesso ed il tipo di categoria merceologica di prodotti venduti.

2) lo spazio espositivo è strettamente legato all'operatore commerciale titolare e non è cedibile a terzi; non è previsto in nessun caso l'istituto di delega, intesa come sostituzione temporanea del regolare assegnatario stabilita con atto tra operatori;

3) Il pagamento del canone patrimoniale di suolo pubblico ed altri oneri, deve essere effettuato per intero prima della data di inizio della Mercato Serale Estivo e comunque la ricevuta del versamento dell'importo dovuto dovrà essere esibita all'atto del rilascio dell'autorizzazione ad occupare lo stalli, costituendo documento essenziale per l'emissione del provvedimento autorizzativo;

Art. 45

Corrispettivi dovuti

La Giunta Municipale può prevedere che gli operatori siano altresì tenuti al pagamento, oltre agli oneri indicati al comma 3 del precedente art. 44, anche di un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per la pubblicità e l'organizzazione.

Art. 46

Modalità di accesso all'interno dell'area di mercato

- 1) Gli automezzi possono accedere all'area di mercato esclusivamente per l'approntamento dei banchi e senza effettuare manovre che possano produrre danni ai marciapiedi, non è consentita in nessun caso la sosta nell'area di mercato;
- 2) L'allestimento dello stalli da parte dell'operatore e sgombero con le relative operazioni di carico e scarico e scarico dovranno essere svolte entro e non oltre 30 minuti precedenti e successivi l'orario di apertura e chiusura del mercato;
- 3) L'operatore è tenuto a montare il proprio banco all'interno dello spazio assegnato, senza sporgere oltre o occupare suolo pubblico o di altro operatore. Lo spazio previsto tra gli stalli dovrà essere sempre lasciato libero per il passaggio pedonale. I titolari giornalmente hanno l'obbligo di procedere direttamente all'allestimento del proprio banco all'interno dello stalli assegnato; sarà cura della Polizia Locale accertare, successivamente, la presenza o meno dell'operatore;
- 4) Per le strutture di allestimento si predilige l'utilizzo di gazebo di colore bianco delle medesime caratteristiche e dimensioni con un'altezza minima dal suolo di MT 2.00, senza sporgere oltre il perimetro assegnato; i banchi per la vendita dovranno essere decorosi e non dovranno costituire pericolo per i clienti e passanti ed il tutto fissato con idonei materiali; dovranno essere sostanzialmente composte da cavalletti e pianali in legno oppure altro materiale purché nel rispetto dell'arredo urbano, non dovranno inoltre ostruire il passaggio o l'ingresso agli accessi o finestre delle abitazioni adiacenti.
- 5) Gli articoli ed i prodotti devono essere esposti sui banchi o espositori di altezza minima di 50 cm.
- 6) Sul banco dovrà inoltre essere apposto un telo di colore bianco che dovrà riportare nella parte centrale anteriore fronte strada il logo del Comune di Golfo Aranci che dovrà essere ben visibile agli utenti e dovrà essere mantenuto sempre pulito e decoroso.

Non è ammessa la partecipazione all'interno dell'area di soggetti non imprenditori di cui all'art. 2 lettera h) del D.Lgs. n. 114/98.

Art. 47

Registrazione delle presenze

La Polizia Locale provvede ad annotare in apposito registro le presenze degli operatori assegnatari di posteggio presenti nella graduatoria che maturano nel mercato; il Comando di Polizia Locale trasmette inoltre al SUAPE ed al Servizio Tributi a fine anno il resoconto delle presenze del singolo mercato serale. Al 31 dicembre di ogni anno decadono dalla graduatoria gli operatori che hanno maturato meno di quattro presenze nel triennio precedente.

Tutti gli operatori titolari presenti nella graduatoria devono presentarsi presso l'area di mercato entro le ore 20.00 e sono inoltre tenuti a liberare l'area entro 1 ora dal termine degli orari di vendita. L'operatore assegnatario che nei giorni di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio **entro il suddetto orario** è considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 48

Assenze del titolare

Al titolare del posteggio risultante assente per più di tre giorni consecutivi o per più di sette giorni non consecutivi totali, verrà revocata l'autorizzazione, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio, ne consegue quindi la decadenza della concessione del posteggio che rientrerà nella disponibilità del Comune che procederà all'assegnazione ad altro nuovo operatore.

Le assenze devono essere giustificate con comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione (certificazione medica), da trasmettere agli uffici SUAPE e Polizia Locale entro 48 ore dall'assenza; oltre tale termine l'assenza sarà ritenuta ingiustificata.

Le assenze immotivate comporteranno, a carico del concessionario, la perdita dei diritti di priorità previsti dall'art. 15 del presente Regolamento, a riguardo del maggior numero di presenze effettuate.

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010; la condizione di dipendente deve essere comprovata mediante dichiarazione resa dal titolare stesso accompagnata da copia del libro matricola aziendale dal quale risulti il dipendente, la collaborazione familiare deve risultare da specifica attestazione di iscrizione all'Inps del soggetto che interviene in qualità di collaboratore familiare.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, comprovando la propria condizione all'interno della società.

Titolo V

FIERE, SAGRE LOCALI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 49

Definizioni

Per fiere o sagre locali si intendono le manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, sportivi, folcloristici, tradizionali locali, che si svolgono sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità;

L'ufficio competente alla gestione di tutte le procedure attinenti all'istituzione e gestione delle fiere che dovranno svolgersi nel Comune di Golfo Aranci è l'Ufficio Turismo;

Le Fiere si distinguono in fiere ordinarie e fiere promozionali.

- Per Fiera ordinaria si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche di operatori autorizzati ad esercitare in occasione di particolari ricorrenze/festività o eventi che si svolgono ogni anno nel Comune di Golfo Aranci quali: Festa Patronale San Giuseppe, Festa di San Silverio Patrono del Mare, Festa Ferragosto, Sagra del Pesce, festività Natalizie, Pasquali e Carnevale; La Fiera ordinaria è gestita dal Comune -Ufficio Turismo che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno.
- La Fiera promozionale è quella iniziativa avente le caratteristiche definite a norma del successivo art. 53.

Art. 50

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Il Comune rilascia la concessione del posteggio della Fiera sulla base della graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale tenendo conto dei criteri di cui al precedente articolo 26 del presente Regolamento. Le domande di rilascio delle concessioni per la Fiera sono presentate a seguito di pubblicazione del bando comunale. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione specifica.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

La presenza effettiva in una fiera può essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della stessa.

Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino a due posteggi nell'ambito della stessa fiera.

Art. 51

Modalità di assegnazione dei posteggi in spunta

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione, è effettuata per la sola giornata di svolgimento della Fiera, tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio (alimentare per alimentare, non-alimentare per non-alimentare). Nel caso in cui siano presenti più spuntisti si terrà conto dell'anzianità rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

In caso di eredi del "de cuius" titolare del posteggio, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. La mancata esibizione della autorizzazione in originale comporta, per lo spuntista, la non ammissione alla spunta.

Art. 52

Revoca della concessione di posteggio

La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per l'intera durata della Fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Nelle fiere normali di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi degli orari operativi della fiera.

Art. 53

Fiere promozionali

Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare il centro storico, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Oltre quelle già programmate il Comune può indire nuove Fiere promozionali, previo confronto con le organizzazioni di categoria degli operatori del commercio maggiormente rappresentative e con le associazioni dei consumatori. È comunque obbligatorio, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo nei casi in cui vengono programmate ulteriori indizioni delle suddette fiere promozionali.

La fiera promozionale è gestita dal Comune - Ufficio Turismo che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale (come l'applicazione dei criteri, l'approvazione della graduatoria e la concessione degli spazi pubblici) nonché l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dei soli aspetti di espletamento dei servizi a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

Art. 54

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

L'amministrazione Comunale unitamente all'ufficio Turismo competente rilasciano la concessione del posteggio della Fiera, limitata alla durata della stessa, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale all'albo pretorio, tenendo conto delle priorità stabilite al precedente articolo 51.

Titolo VI
**FIERE MERCATO SPECIALIZZATE IN OGGETTI USATI, ANTICHERIE,
OPERE D'ARTE, COLLEZIONISMO, HOBBISMO E AFFINI**

Art. 55

Istituzione

Le fiere mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d'arte, collezionismo, hobbismo e affini sono manifestazioni rivolte a soggetti non imprenditori di cui all'art. 2, lettera h), del D.Lgs. 114/98 e pertanto non sono disciplinate dalla Legge.

Le fiere mercato sono previste, di norma, con deliberazione della Giunta Comunale che individua l'area e definisce la durata e modalità di svolgimento.

In caso di circostanze che richiedano una certa celerità, per mercatini e le fiere specializzate che si svolgono una tantum, è possibile procedere con determinazione del Responsabile del servizio competente.

Possono essere altresì organizzati e gestiti da Enti e Associazioni. In questo caso il Comune rilascia la concessione temporanea di suolo pubblico complessivo per lo svolgimento delle manifestazioni al soggetto organizzatore.

Art. 56

Soggetti ammessi alla vendita

La partecipazione è consentita a coloro che dichiarano di esporre per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le pubblicazioni di natura scientifica od informatica, realizzate anche mediante supporto informatico.

I creatori d'opere del proprio ingegno sono rappresentati dai soggetti che espongono e vendono opere di scultura, pittura, grafica, letterarie anche su supporto informatico, realizzate in modo che la componente artistica finale sia predominante rispetto ad altre funzionalità dell'oggetto d'arte (LEGGE N. 633/1941).

Art. 57

Modalità di partecipazione

Per la partecipazione alle fiere e mercati specializzati, l'operatore non professionale deve presentare all'Amministrazione Comunale un'apposita dichiarazione con la quale afferma di non essere un imprenditore e che gli oggetti esposti per la vendita sono opera del proprio ingegno e che il commercio di oggetti usati e anticherie sono di modico valore. L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti non crea in capo all'operatore nessuna priorità per una eventuale assegnazione successiva.

I creatori di opere del proprio ingegno dovranno allegare alla domanda apposita documentazione fotografica al fine di consentire alla commissione esaminatrice di poter valutare ed assegnare gli stalli in base all'originalità e particolarità degli articoli realizzati;

Titolo VII

DISPOSIZIONI SUI MERCATI AGRICOLI

Art. 58

Istituzione del Mercato Agricolo

I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta.

Le richieste di autorizzazione complete di ogni loro parte, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione, si intendono accolte.

I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata.

Il mercato può essere gestito dalle Associazioni di Categoria, o da Enti e Organizzazioni che rappresentano le imprese agricole, preposte alla valorizzazione dell'agricoltura come risorsa economica, umana ed ambientale.

L'Amministrazione comunale può stipulare una convenzione con il soggetto organizzatore.

Il mercato agricolo ha, come finalità, la promozione della vendita di prodotti primari esercitata dal produttore direttamente al consumatore finale, comunque in un'ottica di limitatezza territoriale, identificata con il concetto della "vendita a chilometro zero". Unitamente alle finalità di carattere economico, il mercato agricolo interpreta altresì finalità legate all'educazione alimentare al valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia tipiche di un dato territorio.

In particolare, vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

- Favorire lo sviluppo della produzione agricola;
- Sviluppare la conoscenza della cultura agricola attraverso iniziative che coinvolgano la cittadinanza;
- Tutelare l'ambiente tramite l'incentivazione della vendita di prodotti ottenuti con lavorazioni conservative e non intensive legate al mondo agricolo locale;
- Favorire un mercato basato su giusto rapporto qualità-prezzo;

Art. 59

Imprenditori Agricoli

Ai sensi del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228 e ss.mm.ii. per effettuare la vendita al dettaglio su area pubblica il produttore agricolo deve essere iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e segg. del codice civile come imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 1, e ss.mm.ii.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante o su posteggio fisso è soggetta alla presentazione della DUA.

Agli imprenditori agricoli è riservato, previa procedura di gara, un numero di posteggi non inferiore al 30% dei posteggi totali di ogni singolo mercato di nuova istituzione e il 30% dei posteggi disponibili nei mercati già esistenti. Sono, inoltre, assegnati giornalmente agli imprenditori agricoli il 30% dei posteggi liberi, laddove esistenti.

Gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile, mediante l'uso di cartelli o altra modalità, se l'origine dei prodotti è "di produzione propria", "di produzione di altra azienda agricola", "di produzione commerciale" oppure trattasi di "prodotti di propria produzione trasformati" nel caso di prodotti ottenuti tramite la trasformazione dei propri prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 60

Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Si intendono comunque annesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Ai sensi della normativa vigente, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita diretta nell'ambito dei mercati agricoli devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno dei mercati agricoli non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo dell'Amministrazione comunale che accerta il rispetto dei regolamenti in materia nonché delle disposizioni normative e, in caso di violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione al mercato.

Da un punto di vista igienico sanitario, alla vendita dei prodotti agricoli alimentari su area pubblica si applica la normativa igienico sanitaria al pari di ogni altra tipologia di vendita al dettaglio.

Art. 61

Modalità di partecipazione

Il soggetto avente i requisiti richiesti deve presentare apposita richiesta di partecipazione al soggetto gestore del mercato.

Se il mercato è gestito direttamente, la domanda dovrà essere presentata al competente Ufficio Attività Produttive secondo il Bando pubblico approvato con specifica deliberazione dall'Amministrazione Comunale.

Nella domanda il richiedente l'assegnazione del posteggio, oltre ad indicare le generalità, deve:

- dichiarare di essere iscritto nel registro delle imprese come produttore agricolo e di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 228/2001;
- fornire l'elenco dei prodotti che intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi, insieme alla eventuale dichiarazione per la quale tutti i prodotti in questione sono di propria produzione;
- indicare il periodo temporale di partecipazione (stagionale o annuale), anche attraverso sostituti appositamente nominati ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, con l'individuazione di eventuali periodi di assenza.

L'attività di vendita diretta all'interno dei mercati agricoli è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

All'interno dei mercati agricoli è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico- sanitarie.

All'interno dei mercati agricoli possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Titolo VIII
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 62
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto dai soli operatori in possesso della DUA o Autorizzazione per il commercio su area pubblica e regolare iscrizione al registro delle imprese, mediante l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce su suolo pubblico esternamente al mezzo.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito esclusivamente negli orari, e giorni di seguito riportati:

	<u>PERIODO ESTIVO</u>	<u>PERIODO INVERNALE</u>
<u>CENTRO ABITATO:</u>	dal 01 aprile al 15 ottobre dal MARTEDÌ alla DOMENICA dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30	dal 16 ottobre al 31 marzo dal MARTEDÌ al SABATO dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
<u>ZONE PERIFERICHE</u>	dal 01 aprile al 15 ottobre TUTTI I GIORNI dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30	dal 16 ottobre al 31 marzo TUTTI I GIORNI dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15 alle ore 18.0

E' consentito al commerciante itinerante di fermarsi sul medesimo luogo per un tempo massimo non superiore ad un'ora e comunque non oltre il tempo necessario per servire la clientela.

Non è inoltre ammesso il commercio in forma itinerante nel centro urbano durante le giornate di svolgimento dei mercati sia settimanale che serale o di manifestazioni temporanee.

L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al suo trasporto.

L'esercizio dell'attività itinerante è consentito purché il transito e la sosta siano conformi alle disposizioni del Codice della Strada e siano rispettate le norme sanitarie vigenti; ogni eventuale violazione alle disposizioni del Codice della Strada, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente Regolamento. Il veicolo utilizzato, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto in modo tale da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti.

Art. 63
Zone interdette al commercio itinerante

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è sempre vietato nelle seguenti zone del territorio comunale:

- all'interno dei giardini pubblici fatto salvo il parere e le autorizzazioni degli Uffici competenti interessati;
- in tutte le vie, piazze e aree escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora siano di particolare pregio culturale e monumentale, per motivi di viabilità, igienico sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro o per altri motivi di pubblico interesse;
- su area demaniale;

La vendita in forma itinerante su area demaniale è consentita unicamente agli operatori in possesso di idonea iscrizione al Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione.

Titolo IX

CONCESSIONI TEMPORANEE DI AREE PUBBLICHE

Art. 64

Concessioni temporanee

Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nell'ambito di manifestazioni temporanee a carattere straordinario al fine di:

- Favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
- Promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
- Valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali.

Il rilascio di tali concessioni temporanee, per la sola durata massima della stessa manifestazione, avverrà nei modi e nei termini fissati dal *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"* approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 20/04/2021 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 07/06/2021 ed infine con deliberazione C.C. n. ____ del ____.

Le concessioni temporanee di cui sopra sono soggette alle disposizioni regolamentari comunali in materia di tributi locali.

Art. 65

Attività stagionali

Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e nel rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti disposizioni regolamentari comunali oltre che delle disposizioni comunali in materia di tributi locali.

Titolo X

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66

Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o senza la concessione di posteggio, quando prevista, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 (applicazione della misura ridotta pari ad euro 5.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce;
2. del pari, è assoggettato alla sanzione principale ed accessoria di cui al comma precedente chiunque, in possesso di autorizzazione itinerante eserciti il commercio sulle aree pubbliche occupando oltre il limite di tempo consentito dal presente regolamento gli spazi pubblici;
3. chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche in violazione delle prescrizioni e condizioni di esercizio stabilite dal comune per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario, o per altri motivi di pubblico interesse, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 (applicazione della misura ridotta pari ad € 5.000);
4. chiunque violi le limitazioni e i divieti non già previsti dall'articolo 15 della L.R. Sardegna n. 5/2006 ma stabiliti nel presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in misura unica pari ad euro 500,00;
5. nei casi di particolare gravità o di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica quando nell'arco di 12 mesi sia stata commessa un'altra violazione della stessa natura; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Se nel periodo di 5 anni dalla prima infrazione il soggetto incorre nella stessa infrazione per una terza volta nel territorio del comune di Golfo Aranci, può essere disposta la revoca della autorizzazione;
6. nel caso di sospensione o di revoca, queste sono disposte con lo stesso provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria;
7. per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla L.R. Sardegna 18 maggio 2006, n. 5 e ss.mm.ii.

Art. 67

Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Responsabile del Servizio comunale competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a euro 516,00;
2. agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione impegnano a realizzare detti interventi;
3. in luogo della distruzione delle merci confiscate per abusivo esercizio del commercio su aree pubbliche potrà essere effettuata la devoluzione a quei soggetti individuati con apposito atto di Giunta comunale compatibilmente con la natura delle merci stesse confiscate.

Art. 68

Norma di rinvio e transitoria

1. P
er tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alla L.R. Sardegna 18/05/2006, n. 5, ed alla Delibera G.R. 15/15 del 19 aprile 2007.
2. Con apposito Bando pubblico si provvederà al rilascio delle concessioni di suolo pubblico per i mercati, compreso quello serale, e fiere, nonché per i posteggi fuori mercato come chioschi o simili, secondo i criteri indicati negli articoli di riferimento. Tali concessioni avranno scadenza secondo quanto sarà previsto dalla normativa nazionale, tenuto conto dell'avvenuta esclusione del commercio su aree pubbliche dall'applicazione della Direttiva Bolkestein 123/2016 e dal D.Lgs. n. 59/2010.
3. *Nelle more di una rivisitazione del presente Regolamento, in sede di prima applicazione, quindi per la sola stagione estiva 2024 e limitatamente al mercato serale estivo stagionale giornaliero di cui al precedente Titolo IV, non trovano applicazione gli articoli dal 36 al 48 compresi in esso contenuti ma si applicano le seguenti disposizioni:*

A. Oggetto

Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento della Fiera Mercato Serale Estiva che si svolge nel Comune di Golfo Aranci nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre di ogni anno;

B. Fonti normative

- Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114;
- Legge 08/08/1985 n. 443;
- R.D. 18/06/1931, n. 773;
- Legge Regionale 18.05.2006, n. 5;
- Deliberazione di G.R. n. 53/15 del 20/12/2006;
- Deliberazione di G.R. N° 3/14 DEL 24/01/2006;
- Deliberazione di G.R. N° 15/15 del 19/04/2007.

C. Tipologia

La Fiera Mercato Serale Estiva, istituita con provvedimento consiliare, ha per oggetto la vendita di oggetti di artigianato in genere di produzione propria ed in particolare di prodotti tipici regionali/nazionali ed esteri, di oggetti di antiquariato (con più di 50 anni), di libri con diritto di priorità riservato agli editori locali.

D. Periodo ed orario di svolgimento

La Fiera Mercato Serale Estiva si svolge tutti giorni nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre di ogni anno;

E. Area di svolgimento

La Fiera Mercato Serale Estiva si svolge in via Libertà nel tratto compreso tra il Municipio- Traversa Su Mattone e la Piazza Cossiga; l'area delimitata da apposite transenne e nastro segnaletico verrà distinta come segue:

- Musicisti (Piazzetta dei Delfini);
- Ritrattisti (Piazzetta dei Delfini);
- Pittori (Piazzetta dei Delfini);
- Artigiani creativi di stampe, informatica ed elaborazioni grafiche etc.;
- Artigiani creativi, bigiotteria;
- Artigiani creativi, oggettistica;
- Creatori di opere di ingegno in genere, con esposizione dei prodotti artistici da essi realizzati che operano nel settore non alimentare e che si impegnano a dare dimostrazione sui procedimenti di creazione delle stesse opere direttamente sul posteggio loro assegnato, fatta esclusione per i prodotti per i quali risulta oggettivamente difficoltosa o impossibile tale dimostrazione;
- Torrone, miele e dolci tipici Sardi;
- Prodotti alimentari tipici regionali Sardi (Miele, liquori ecc.);

- Articoli di artigianato locale, souvenir prodotti esclusivamente in Sardegna;
- Articoli di artigianato di souvenir e oggettistica varia, prodotta nel resto d'Italia;
- Articoli di artigianato di produzione Estera;
- Articoli di bigiotteria artigianale prodotti esclusivamente in Sardegna;
- Articoli di bigiotteria non prodotti in Sardegna;
- Articoli di bigiotteria di produzione estera;
- Prodotti di abbigliamento etnico i cui operatori commerciali non devono superare le cinque unità nell'intera Fiera Mercato Serale Estiva;
- Antiquariato;
- Libri, editoria locale;

F. Eventuale spostamento

Qualora le aree indicate al punto E dovessero risultare eccezionalmente utilizzate dal Comune di Golfo Aranci per lo svolgimento di manifestazione, in occasione di eventi particolari, o temporaneamente non disponibili per qualsiasi motivazione, la Fiera Mercato potrà essere trasferita in altra sede, previo preavviso agli operatori concessionari dei posteggi.

G. Numero stalli per settore merceologico

Il numero dei posteggi viene stabilito come segue:

- Settore alimentare per la vendita di articoli alimentari dell'artigianato di produzione propria e di prodotti tipici regionali e locali di produzione propria: in misura del 20% su l totale degli stalli disponibili;
- Settore non alimentare per la vendita di oggetti di antiquariato, di oggetti dell'artigianato locale, nazionale ed estero, bigiotteria locale e non, libri e editoria locale: in misura del 80 % sul totale degli stalli disponibili;

H. Tipologia della Fiera Mercato

Alla Fiera Mercato Serale Estiva sarà consentita la partecipazione:

- Agli operatori artigiani regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese artigiane che si impegnano, qualora non fosse oggettivamente inattuabile, a dare dimostrazione sui procedimenti di creazione dei manufatti direttamente sul posteggio loro assegnato;
- Ai creatori di oggetti dell'artigianato e prodotti tipici regionali e locali, con diritto di priorità agli operatori locali che si impegnano, qualora non fosse oggettivamente inattuabile, a dare dimostrazione sui procedimenti di creazione dei manufatti direttamente sul posteggio loro assegnato;
- Agli operatori che esercitano l'attività di vendita di oggetti di antiquariato;
- Ai commercianti di libri, con diritto di priorità riservato agli editori locali.

Alla Fiera Mercato Serale Estiva non sarà consentita la vendita di:

- Prodotti alimentari, ad eccezione di alimenti tipici sardi quali torrone, dolciumi vari, liquori, miele, prodotti esclusivamente in Sardegna;
- Oggetti realizzati con metalli (oro e argento) e pietre preziose di vario tipo, corallo ecc.;
- Interventi sul corpo umano (tatuaggi ecc.) o su animali che per motivi igienico sanitari o di decoro pubblico non possono essere eseguiti in luoghi aperti;
- Opere di qualsiasi natura che riproducano immagini pornografiche, istigatrici alla violenza, di ispirazione razzista o che comunque siano lesive dell'immagine della località.

I. Requisiti richiesti

Alla Fiera Mercato Serale Estiva possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:

- Gli artigiani regolarmente iscritti all'Albo degli Artigiani;
- Gli operatori che esercitano l'attività di creazione, vendita e/o esposizione di opere d'arte e d'ingegno creativo per la quale non si applica il D. Lgs. n° 114 ai sensi dell'art. 4 comma 2° lettera h);
- Gli antiquari regolarmente riconosciuti ed in possesso della documentazione comprovante la regolarità dell'esercizio effettuato;

- I titolari di regolare autorizzazione per il commercio in forma itinerante su area pubblica, regolarmente iscritti al registro delle Imprese presso le Camere di Commercio delle Province di appartenenza;
- Consorzi o Associazioni di operatori ambulanti regolarmente costituiti la cui sommatoria del numero di stalli ad esse destinati non può eccedere il 60 % del numero totale degli stalli presenti nell'area mercatale;

Gli operatori presenti alla Fiera Mercato sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche stabilite nel punto M, nonché alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento.

J. Adempimenti e oneri dei concessionari richiesti

- 1) Gli spazi espositivi saranno assegnati esclusivamente ad operatori aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, quelli previsti al precedente punto I in ossequio ai parametri fissati nel punto H.
- 2) Ogni autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, dà diritto ad un solo posteggio e non è cedibile a terzi; non è previsto in nessun caso l'istituto di delega, intesa come sostituzione temporanea del regolare assegnatario stabilita con atto tra operatori; si precisa che il titolare dello stallò dovrà sempre esercitare l'attività di persona o con l'aiuto di personale dipendente regolarmente assunto secondo la normativa vigente.
- 3) Il pagamento della concessione di suolo pubblico ed altri oneri, deve essere effettuato per intero prima della data di inizio della Fiera mercato serale estiva e comunque la ricevuta del versamento dell'importo dovuto dovrà essere esibita all'atto del rilascio dell'autorizzazione ad occupare lo stallò, costituendo documento essenziale per l'emissione del provvedimento autorizzativo;
Gli spuntisti che intendono accedere all'area di mercato, al momento dell'assegnazione dello stallò provvisorio, devono procedere al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico mediante versamento sul C/C postale del Comune, la cui ricevuta dovrà essere esibita nei giorni successivi agli agenti della Polizia Locale;
Gli spuntisti inadempienti non avranno diritto a piazzare alcun banco nei giorni successivi fino a quando non provvederanno a sanare quanto dovuto esibendo apposita ricevuta di pagamento".
- 4) La Giunta Comunale stabilisce le competenze economiche dovute.

K. Altri Corrispettivi

La Giunta Municipale può prevedere che gli operatori siano altresì tenuti al pagamento, oltre alle tariffe stabilite al comma 4 del punto J, anche di un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per la pubblicità e l'organizzazione.

L. Modalità di accesso

- 1) Gli automezzi possono accedere all'area di mercato esclusivamente per l'approntamento dei banchi e senza effettuare manovre che possano produrre danni ai marciapiedi, è consentita la sosta dei veicoli solo ed esclusivamente all'interno di alcuni stalli presenti su via Libertà se vi è spazio sufficiente, diversamente dovranno essere parcheggiati altrove.
- 2) L'allestimento dello stallò da parte dell'operatore e sgombero con le relative operazioni di carico e scarico e scarico dovranno essere svolte entro e non oltre 30 minuti precedenti e successivi l'orario di apertura e chiusura del mercato;
- 2) L'operatore è tenuto a montare il proprio banco all'interno dello spazio assegnato, senza sporgere oltre o occupare suolo pubblico o di altro operatore. Lo spazio previsto tra gli stalli dovrà essere sempre lasciato libero per il passaggio pedonale.
I titolari giornalmente hanno l'obbligo di procedere direttamente all'allestimento del proprio banco all'interno dello stallò assegnato; sarà cura della polizia locale accertare, successivamente, la presenza o meno dell'operatore;
- 3) Le strutture di allestimento utilizzata come banchi per la vendita dovranno essere decorose e non dovranno costituire pericolo per i clienti e passanti ed il tutto fissato con idonei materiali; dovranno essere sostanzialmente composte da cavalletti e pianali in legno oppure altro materiale purché nel rispetto dell'arredo urbano, non dovranno inoltre ostruire il passaggio o l'ingresso agli accessi o finestre delle abitazioni adiacenti.
- 4) Gli articoli ed i prodotti devono essere esposti sui banchi o espositori di altezza minima di 50 cm. I tendoni di copertura del banco dovranno essere posizionati in modo da risultare ad un'altezza minima dal suolo di cm 200, senza sporgere oltre il perimetro assegnato.

M. Specializzazioni merceologiche

Le merci del presente regolamento concernono, nello specifico, le seguenti tipologie:

- Oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate di rigorosa qualità, antiche di almeno 50 anni;
- Filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- Libri dell'editoria locale;
- Prodotti artigianali alimentari e non alimentari tipici locali realizzati in loco. Per quanto concerne tali prodotti i quali richiedono un procedimento di lavorazione complesso e che, pertanto, difficilmente possono essere realizzati sul posto come, ad esempio, vino, miele e similari, gli stessi devono comunque essere certificati e accompagnati da idonea documentazione comprovante la produzione propria”;
- Prodotti artigianali non alimentari di produzione nazionale ed estera;

N. Concessione temporanea dei posteggi agli operatori precari

Concluse le operazioni di assegnazione dei posteggi ai titolari, negli orari fissati da apposita Ordinanza, si procederà ad assegnare giornalmente gli spazi liberi agli operatori su area pubblica presenti, sulla base di una graduatoria di spunta, previo pagamento del relativo corrispettivo definito dalla Giunta Comunale.

Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come “spuntisti” e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di iscrizione al registro delle imprese;

La concessione temporanea dei posteggi non può prescindere dalle specializzazioni merceologiche previste al punto M3.

O. Assenze del titolare

Al titolare del posteggio risultante assente per più di tre giorni consecutivi o per più di sette giorni non consecutivi totali, verrà revocata l'autorizzazione, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio;

Le assenze devono essere giustificate con comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione (certificazione medica), da trasmettere agli uffici SUAPE e Polizia Locale entro 48 ore dall'assenza; oltre tale termine l'assenza sarà ritenuta ingiustificata;

Le assenze immotivate comporteranno, a carico del concessionario, la perdita dei diritti di priorità previsti dalle presenti disposizioni, a riguardo del maggior numero di presenze effettuate.

P. Disposizioni generali per gli operatori

Agli operatori si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale su suolo pubblico (concessione, revoca, subingresso).

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce esposta.

E' consentito a tutti gli operatori del mercato l'utilizzo di strumenti sonori ovvero diffusori musicali a volume moderato fino alle ore 01,00 per tutta la durata dello svolgimento della Fiera Mercato serale Estiva;

Q. Modalità di presentazione delle istanze

Gli operatori che vogliono partecipare alla Fiera Mercato Serale Estiva devono presentare domanda di assegnazione del posteggio successivamente all'emissione del BANDO che verrà pubblicato dal Comune di Golfo Aranci;

Ciascuna domanda deve contenere:

- Dati anagrafici;
- Residenza;
- Recapito telefonico;
- Codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
- Dichiarazione della qualità di operatore non professionale l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
- Dimensioni del posteggio richiesto;
- Esatta indicazione della merceologica trattata in conformità alla specializzazione merceologica.

Le domande di partecipazione alla Fiera Mercato Serale Estiva devono essere corredate di marca da bollo secondo il fac-simile di domanda allegato al relativo BANDO-AVVISO che verrà pubblicato ogni anno;

Le domande di partecipazione alla Fiera Mercato Serale Estiva presentate incomplete dei dati di cui al Comma precedente non saranno accolte e verranno automaticamente archiviate d'ufficio;

Allo stesso modo, le domande di partecipazione alla Fiera Mercato Serale Estiva per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui al punto M, non saranno accolte.

R. Contenuto merceologico dell'autorizzazione

L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e fatte salve le limitazioni in ordine alle disposizioni previste per l'assegnazione dei singoli posteggi.

S. Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata dall'Ufficio SUAPE sulla base della graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i sotto indicati criteri di priorità stabiliti, nell'ordine, dalle seguenti disposizioni:

- Consorzi o Associazioni di operatori ambulanti regolarmente costituiti;
- Operatori locali;
- Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
- Anzianità dell'Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- Ordine cronologico di presentazione della domanda;
- A parità di punteggio verrà considerata l'anzianità anagrafica e, ad ulteriore parità il posteggio verrà assegnato mediante sorteggio;

Per quanto concerne l'ordine cronologico di presentazione delle domande, si fa riferimento per le istanze inoltrate tramite raccomandata A/R al timbro postale di spedizione mentre per le istanze consegnate personalmente, alla data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune;

Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione agli aventi diritto;

T. Graduatorie

Le graduatorie, formulate con i criteri di cui al punto S, saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Golfo Aranci. Nella stessa graduatoria saranno riportati sia i nominativi degli operatori commerciali che avranno titolo ad occupare un posteggio ai quali verrà rilasciata l'autorizzazione come titolare di stallo, sia gli operatori che non rientrando nel numero degli stalli disponibili che potranno occupare eventuali spazi liberi disponibili indicati giornalmente dalla Polizia Locale, sia gli operatori esclusi.

Le autorizzazioni potranno essere ritirate esclusivamente nei termini e luoghi indicati nel bando; gli aventi diritto i quali non provvedano al ritiro del titolo concessorio entro i termini di riferimento, decadono automaticamente dal diritto di esercitare l'attività e i posteggi che risultano liberi vengono assegnati direttamente, nel rispetto della graduatoria, agli altri operatori risultati idonei ma non assegnatari.

U. Disposizioni igienico – sanitarie

Per quanto concerne le disposizioni in materia igienico – sanitaria, tutti gli operatori sono obbligati all'osservanza di tutte le norme poste alla tutela della salute pubblica. Gli operatori esercenti nel settore alimentare sono obbligati a mantenere una diligente pulizia personale e fare uso del copricapo e del camice in tela bianco da tenere sempre perfettamente pulito e abbottonato.

V. Controlli

Il Comune, tramite il Comando del Corpo di Polizia Locale e con l'ausilio delle altre forze dell'ordine, provvederà alla verifica del rispetto delle norme vigenti da parte dei partecipanti alla Fiera Mercato Serale Estiva.

La Polizia Locale dovrà provvedere a far sgomberare l'area in cui si svolge il mercato dai veicoli presenti all'interno ed a chiudere e riaprire le vie interessate negli orari previsti dall'ordinanza, con relative transenne e nastro segnaletico che verranno messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Sarà inoltre compito della Polizia Locale vigilare sulla corretta occupazione degli stalli assegnati, rilevare le presenze e le assenze dei partecipanti, assegnare gli eventuali posti vacanti agli spuntisti aventi diritto in base al numero di presenze, verificare il corretto pagamento del Canone unico patrimoniale previsto sia per i titolari che per gli spuntisti".

W. Obblighi e divieti degli assegnatari di posteggio

Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:

- Superare lo spazio concesso; l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
- lasciare il posteggio incustodito;
- ostruire il passaggio agli accessi o finestre delle abitazioni adiacenti con le attrezzature di vendita o furgoni o veicoli;
- svolgere commercio in forma itinerante;
- insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita. A tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti;
- danneggiare la pavimentazione;
- utilizzare paletti o altri oggetti da fissare sul terreno;
- turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
- vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
- esercitare l'attività mediante l'ausilio di automezzi;
- infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- usare amplificatori di voci o reclamizzare il proprio prodotto ad alta voce;
- utilizzare gruppi elettrogeni;
- utilizzare impianti con fili volanti per gli allacci alla rete elettrica, in contrasto con le disposizioni impartite dall'amministrazione Comunale;
- effettuare lo scambio di posteggi tra gli operatori senza previa autorizzazione del Comune;
- subaffittare il posteggio a terzi.

Ed è fatto obbligo di:

- al di fuori degli orari di esercizio, lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i rifiuti dall'operatore prodotti;
- rivestire il banco con teli o tovaglie consone al decoro urbano;
- Allineare i banchi sulla stessa fila nel rispetto degli spazi consentiti;
- munirsi di adeguato cavo elettrico per la fornitura di energia elettrica compatibile con all'ideale impianto già predisposto a norma dall'amministrazione comunale;
- adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle ulteriori prescrizioni che saranno eventualmente dettate dalla Giunta Municipale a salvaguardia del decoro urbano.

Art. 69 Abrogazioni

Fatte salve le disposizioni transitorie per la stagione estiva 2024 previste dal comma 3 dell'art. 68 che precede, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono sostituite ed abrogate tutte le norme comunali non compatibili con questo, in particolare vengono abrogati i precedenti Regolamenti che disciplinavano le varie forme di commercio su aree pubbliche comprese le ordinanze di riferimento; le disposizioni del presente Regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.

Art. 70 Disposizioni finali

Il presente Regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione ed entrerà in vigore al quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

